Prot. 2121/2025 U.

Provv. 181/2025

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PERUGIA

PRESIDENZA

Prot. 369/25 INT.

PIANO STRAORDINARIO
ex art. 4 d.l. 8.8.2025 n. 117

Il Presidente f.f.

osserva quanto segue.

1. Il Consiglio Superiore della Magistratura, con la deliberazione n° 121 del 3 settembre 2025, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 del decreto legge n° 117 del 2025, ha individuato il Tribunale di Perugia tra gli uffici giudiziari destinatari delle applicazioni a distanza al fine del raggiungimento degli obiettivi di riduzione della durata attesa dei processi civili previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.
L'art. 4 dello stesso decreto legge ha poi previsto che i capi degli uffici destinatari delle applicazioni a distanza predispongano "*un piano straordinario, anche in deroga alle previsioni dell'art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, e, in particolare, in deroga ai limiti dei carichi esigibili di lavoro individuati dal Consiglio superiore, che consenta il conseguimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza*". Il secondo comma dell'art. 4 ha chiarito che *"in attuazione del piano possono essere derogati i criteri di assegnazione degli affari; nonché riassegnati affari già assegnati, in deroga alle ordinarie procedure di variazione tabellare e di riassegnazione degli affari previste dagli articoli 7-bis e 7-ter, del regio decreto n.12 del 1941*". Il terzo comma dello stesso articolo ha ulteriormente aggiunto che *"nell'elaborazione del piano il capo dell'ufficio può disporre che i magistrati assegnatari di affari in materie estranee alle macroaree interessate dal piano, ai quali sono assegnati, in forza del piano, fascicoli in materie rientranti nelle macroaree interessate possono posporre la trattazione dei primi per dare prevalenza a quelli rientranti nelle materie indicate nel piano*"; piano, che cessa automaticamente di avere efficacia, così come i provvedimenti conseguenti, alla data del 30.6.2026.

2. Il Consiglio Superiore della Magistratura, con la delibera n° 125 dello stesso 3 settembre 2025 ("*Linee guida relative agli adempimenti dei dirigenti degli uffici*") ha chiarito che il piano straordinario, pur dovendo essere adottato tendenzialmente nel termine (indicato espressamente come non perentorio) del 13.9.2025, *"deve essere coordinato con l'esito degli interpelli*" operati ai fini dell'individuazione degli applicato da remoto: è di intuitiva evidenza infatti che le scelte organizzative volte ad individuare i procedimenti di cui occorre garantire la conclusione entro il 30.6.2026 sono condizionate dal numero e dalle caratteristiche degli applicati, posto che solo sapendo quanti procedimenti possono essere "esternalizzati" possono essere adottate congruenti determinazioni anche in ordine alla tipologia di affari che possono essere assegnati agli applicati, e conseguentemente in ordine agli affari -sia per tipologia, che per numero- che possono costituire oggetto del programma straordinario "interno".

All'esito di specifico incontro organizzato coni capi degli uffici via Teams in data 23.9.2025 è stato definitivamente chiarito che, anche se formalmente l'art. 4 d.l.117/2025 non parrebbe condizionare espressamente il deposito del programma al previo espletamento della procedura straordinaria di applicazione da remoto (mentre infatti l'art. 3, nono comma d.l. 117/2025 chiarisce espressamente che i procedimenti dovranno essere assegnati ai magistrati applicati con un provvedimento "successivo" rispetto al programma di definizione predisposto genericamente per l'individuazione delle cause mature per la decisione -da redigere nel termine anch'esso non perentorio, del 13.9.1015-, l'art. 4 al primo comma si limita a richiamare il solo termine del 13.9.2025), il coordinamento con l'esito degli interpelli appariva indispensabile per la predisposizione di un utile piano di smaltimento straordinario. Con delibera plenaria in data 1.10.2025 adottata in attuazione dell'art. 3 d.l. 117/2925 cit. Prot. 15555/2025, poi seguita da analoga delibera P. 15992/2025 del 3.10.2025, il CSM, alla luce del numero ridotto di richieste di applicazione rispetto al numero messo a concorso, ha destinato al Tribunale di Perugia un solo applicato a distanza, individuato nel collega Gianluca Polastri del Tribunale di Monza che, contattato telefonicamente, ha dichiarato di svolgere funzioni di giudice penale dibattimentale.

Alla luce di tutto quanto premesso, e di quanto meglio si specificherà *infra,* tenendo conto delle condizioni generali dell'ufficio, e delle singole sezioni in particolare, nonchè del numero (un solo soggetto) e delle caratteristiche degli applicati (giudice penale), reputa questa scrivente che sia possibile la redazione di un programma di smaltimento straordinario prevedente unicamente l' "aggressione" delle cause di protezione internazionale, che appaiono l'unica tipologia di affari concretamente in grado di essere "smaltita" in tempi contenuti anche da parte di non specialisti del settore.

3. Per comprendere le ragioni delle decisioni, occorre innanzi tutto partire dalla ricognizione dell'esistente, come analiticamente risultante dalla relazione ex art. 37 d.l.98/2011 , conv. In L. 111/2011 relativa all'anno 2025, trasmessa al CSM in data 16.1.2025, oltre che dal progetto tabellare per il quadriennio 2026/2029, depositato il 28.2.2025.

4. Riassuntivamente, il Tribunale di Perugia si compone di un'unica sezione penale, composta dal Presidente di Sezione e da 10 giudici (oltre ad un posto di nuova istituzione (d.m. 30 settembre 2020, mai concretamente ricoperto), che si occupano del settore dibattimentale e del riesame ; oltre a cinque GIP/GUP; nonché di tre sezioni civili.
Il posto di Presidente di Sezione penale è stato solo di recente ricoperto, in data 12.9.2025, essendo rimasto vacante dall'aprile 2025. Il settore dibattimentale -che ha operato da aprile 2025 con due unità in meno- presenta ancora una assenza temporanea, perché un giudice è in congedo per maternità -ciò che ha determinato la sostanziale non operatività del quarto collegio, nel quale intervenivano sia il Presidente di Sezione trasferito che in giudice in aspettativa-, e sono in vista ulteriori vacanze, sia temporanee, per la prossima astensione obbligatoria per maternità di un altro componente; che definitive, avendo presentato domanda di trasferimento in occasione dell'ultimo bando di concorso appena conclusosi ben 2 componenti.
L'ufficio GIP al momento è privo di un titolare -essendo un componente dell'ufficio divenuto Presidente di Sezione penale-, ed a breve subirà ulteriori rimodulazioni, in conseguenza della maturazione di decennalità nel settore, che solo sperabilmente non comporteranno incidenza sul numero di addetti effettivi.
Alla luce di tale sofferenza "intrinseca" sia del settore dibattimentale che di quello GIP/UP, pertanto, è inipotizzabile che i giudici del penale possano partecipare alla realizzazione del piano straordinario di smaltimento dei procedimenti civili.

5. Analoga situazione di sofferenza si riscontra in ognuna delle sezioni civili, che operano tutte con vacanze di organico e con organico comunque sottodimensionato, e che sono tutte assegnatarie di materie rientranti negli obiettivi del PNRR.

5.1 La I Sezione civile (che si occupa di diritto di famiglia e stato della persona, dei diritti della personalità e danno alla persona, dei procedimenti in materia di immigrazione) è attualmente composta di fatto da quattro giudici, oltre che dal Presidente del Tribunale, posto al momento vacante. La I Sezione civile è quella che sta incontrando maggiori difficoltà nell'attuazione degli obiettivi del PNRR, non già per problematiche di non corretta evasione (che presenta anzi valori assoluti rilevanti), ma perché è stata l'unica a subire le conseguenze dell'anomalo incremento delle controversie rientranti nelle proprie attribuzioni, e cioè le cause di cittadinanza e quelle di protezione internazionale, in base ad un *trend* nazionale che non necessita di spiegazione, in quanto ben noto.
In particolare, se nel 2022 le controversie in materia di protezione internazionale si attestavano intorno a 400 iscrizioni, e ciò aveva consentito l'accentramento di tutti questi procedimenti -che erano prima suddivisi tra la I e la II Sezione civile- in capo alla I Sezione -per concretizzare il principio della specializzazione delle competenze e per liberare risorse per consentire alla seconda sezione civile di aggredire l'arretrato ultratriennale, gravante su quella sezione in misura maggiore rispetto alle altre-, nel 2024 vi è stata una vera e propria "esplosione" delle nuove iscrizioni, divenute pari a complessive 1480 (nel 2023 erano state 752), ricomprendendo nel dato sia i procedimenti di protezione internazionale in senso proprio -compresi i cautelari- che le cause in materia di cittadinanza (pari a circa 300 complessive). Per l'esattezza, ad oggi vi sono 1463 procedimenti pendenti, di cui 998 ricorsi ex art. 35 D. Lgs. 25/2008, 103 ricorsi permessi di soggiorno/ricongiungimenti/Unità Dublino, 58 cautelari e 300 ricorsi cittadinanza.
L'enorme incremento delle controversie in materia di protezione internazionale -cui si accompagna anche un numero elevatissimo di procedimenti cautelari (posto che si richiede comunque una pronuncia sospensiva del pronunciamento delle Commissioni, anche nelle ipotesi in cui opererebbe la sospensione automatica legata alla proposizione dell'impugnativa)- ha ovviamente comportato un allungamento dei tempi di decisione anche delle altre controversie della Sezione (famiglia e responsabilità extracontrattuale), oltre ad avere determinato incidenza negativa in punto di riduzione del *disposition time* (individuato dividendo il numero dei procedimenti pendenti per quelli definiti, moltiplicato per il numero dei giorni che compongono il periodo) dell'intero ufficio (passato dai 535 giorni del 2023 ai 579 del 2024), incrementatosi esponenzialmente per la I Sezione in ragione dell'aumento delle sopravvenienze -ovviamente- non bilanciato da un pari numero di definizioni (flusso anomalo, che ha determinato l'incremento del DT dell'intera prima sezione da 628 a 1073 giorni); e ciò, nonostante a livello generale di ufficio si siano registrati sempre valori complessivi di definizioni superiori agli ingressi, appunto con la sola eccezione dell'anno 2024, nel quale si è verificata la descritta anomalia.
Dal kit statistico inviato dal CSM con riferimento ai dati al 31.12.2014 si evidenzia infatti come la *clearence rate* (che rappresenta il rapporto tra procedimenti definiti e procedimenti iscritti nel periodo di riferimento) dell'Ufficio sia stata sempre superiore a 1 per tutti gli anni al 2019 al 2024, eccetto appunto quest'ultima annualità, per la quale è stata di 0,98.
Con provvedimento presidenziale n.170 del 2.12.2024 il Presidente dott.ssa Roberti da un lato disponeva la coassegnazione di due giudici della II Sezione civile alla I Sezione per sei mesi per consentire la ripartizione delle sopravvenienze tra sei giudici in luogo di 4, e dall'altro modificava la composizione delle Sezioni, assegnando un posto della II Sezione civile, composta dal Presidente di Sezione più sei giudici, alla I Sezione, che così da 4 diveniva composta da 5 giudici: implemento peraltro rimasto sulla carta, stante la vacanza del posto, che non è stato coperto neppure in sede di concorso ordinario per tramutamento

-oggetto del penultimo bando del CSM-, ed assegnato recentemente ad un MOT, che prenderà possesso a gennaio prossimo.

5.2. Anche la II Sezione civile al momento si trova a fronteggiare una situazione di crisi, nonostante gli eccellenti risultati in punto di riduzione dell'arretrato (che, rispetto al dato sezionale del 2019, è diminuito circa del 50%) e del *disposition time* (ridottosi dai 1249 giorni circa al 31.12.2019 ai 666 giorni al 31.12.2024): da un lato, infatti, ha subito la riduzione strutturale dei posti, conseguente al già citato provvedimento n. 170/2024 (anche se va segnalato che il posto transitato dalla II alla I sezione era vacante, per il previo trasferimento ad altro settore del giudice che lo copriva); dall'altro, e soprattutto, attualmente opera con due dei cinque ruoli della sezione scoperti, posto che per uno di essi (ruolo Zampolini) vi è un'assenza temporanea determinata dal congedo per maternità, protrattasi per tutto l'anno 2025 (da febbraio) e destinata a durare probabilmente almeno fino a febbraio 2026 (e forse fino a giugno); e per l'altro (ruolo ex Marzullo) vi è una vera e propria vacanza, in conseguenza del trasferimento ad altro ufficio (o meglio, alla messa fuori ruolo per la destinazione all'Ufficio studi del CSM). La situazione è all'evidenza alquanto perniciosa, specie se si considera che presso la II Sezione si concentra il maggior numero delle cause interessate dall'obiettivo PNRR di smaltimento al 30.6.2026 del 90% delle cause iscritte tra il 1.1.2017 ed il 31.12.2022. Ed infatti le 2442 cause incardinate in tale periodo e pendenti al 31.12.2024 sono distribuite tra le diverse sezioni in questi termini: Prima Sezione: n. 448; Seconda Sezione: n. 1571; Terza Sezione: n. 388, presentando quindi la II sezione il 64% circa delle cause interessate dall'obiettivo di smaltimento, mentre le restanti sezioni oscillano tra il 16% della terza ed il 18% della prima.

5.3 Grande è la situazione di difficoltà anche della III Sezione civile.
La III Sezione è in realtà articolata in due sottosezioni: una è composta dai tre giudici del lavoro -che operano a pieno organico-; l'altra è composta da un G.D., un G.E. e dal Presidente di Sezione -la scrivente, che attualmente riveste anche le funzioni di Presidente del Tribunale f.f., in aggiunta al proprio ruolo, pena l'impossibilità di funzionamento della Sezione-, tutti e tre addetti anche alla Sezione Specializzata Imprese, e presenta due vacanze: un posto di G.E., ed un altro posto, oggetto di incremento di organico nel 2020 ma in realtà mai ricoperto.
Il settore lavoro, per quanto a pieno organico, è peraltro l'unico, oltre alla I Sezione, che ha visto l'incremento delle pendenze (anche se i numeri assoluti sono ben diversi; le pendenze complessive sono 1259), concentrate prevalentemente -quanto al lavoro "puro"- sul settore pubblico impiego -ove si è passati da 243 pendenze iniziali a 348 pendenze finali-, riconducibile quasi interamente al settore scolastico, che rappresenta una fonte continuativa ed inesauribile di numerosissime cause solo in parte riconducibili al concetto di serialità e sovente ad alto coefficiente di complessità tecnica; oltre che in conseguenza di una forte ripresa del contenzioso per impugnativa di licenziamento -vieppiù aggravato dal rito ordinario con termini concentrati, previsto dall'art. 441 bis c.p.c.- e per l'accertamento e la riscossione di contributi, procedimenti che avevano avuto un notevole ridimensionamento durante il periodo emergenziale legato al Covid-1, con conseguente notevole incremento altresì delle controversie in materia di previdenza ed assistenza.
Il settore procedure concorsuali-esecuzioni-Sezioni Imprese è al limite dell'operatività, operando con soli tre giudici, tanto che è prevista una coassegnazione di due magistrati della II Sezione civile alla Sezione Imprese per la trattazione dei reclami, che altrimenti sarebbe impossibile trattare, posto che uno dei giudici è sempre incompatibile; entrambi i giudici coassegnati peraltro sono venuti meno, posto che la dott.ssa Zampolini è assente per maternità ed il dott Marzullo è fuori ruolo.

6. Si sono effettuate queste -ampie- premesse per evidenziare come un qualsiasi piano straordinario diretto ad incrementare le possibilità di evasione al di là degli obiettivi già raggiunti -che, ad onor del vero, appaiono davvero ragguardevoli, se si considera che i procedimenti pendenti al 31.12.2019 erano 8110, scesi al 31.12.2024 a 2442- non appare di agevole individuazione, posto che ogni sezione ha operato al limite, con costanti riduzioni dell'arretrato dal 2019 all'attualità, nonostante l'esplosione del contenzioso dell'anno 2024, e nonostante le scoperture di organico, che in caso di numeri modesti implicano conseguenze esponenzialmente più rilevanti.
L'obiettivo della riduzione del 90% dell'arretrato è in realtà più che alla portata, posto che ogni anno sono stati definiti più di 1631 procedimenti (l'attuale pendenza di 2442, meno 811 costituente il 10% di quelli pendenti al 31.12.2019): ed infatti, analizzando i dati offerti dal "cruscotto di monitoraggio statistico degli indicatori PNRR per il settore giustizia" realizzato dall'Ufficio statistico del Consiglio, l'attuale percentuale di decremento è del -70%, e la proiezione al 30.6.2026 è addirittura del -126%.
Siffatte conclusioni previsionali scontano peraltro l'aleatorietà dei dati: ed infatti, la soluzione auspicata può realizzarsi solo ipotizzando non solo una analoga capacità di smaltimento da parte dei giudici, che potrebbe essere messa in forse dalle indicate vacanze di organico (due giudici su cinque sono una enormità, sia per la Seconda che per la III Sezione), specie se non immediatamente ricoperte (ed in ogni caso non può essere analoga la capacità di smaltimento di un soggetto già "rodato", rispetto a chi venga immesso, al più presto da gennaio 2026, nelle funzioni); ma soprattutto presuppone ingressi costanti, cosa assolutamente non vera, se si considera quanto prima evidenziato in ordine all' "esplosione" della pendenza verificatasi dell'anno 2024.
Il piano di smaltimento straordinario deve pertanto essere effettuato "al buio", confidando sulla replicabilità dei dati, sia in uscita che in entrata: e mentre i primi in certo qual modo dipendono da noi e sugli stessi possiamo operare in modo consapevole, del tutto aleatoria è la scommessa sulle sopravvenienze, che potrebbero sì rimanere costanti, ma anche ulteriormente incrementarsi.

7. Reputa peraltro la scrivente, alla luce di tutto quanto evidenziato, e delle riunioni tra i giudici dell'ufficio che si sono tenute subito dopo l'emanazione del d.l. 8.8.2025 n.117, e soprattutto dopo le circolari n. 121/2025 e 125/2025 del 3.9.2025 del CSM, che possa essere comunque individuato un piano di smaltimento straordinario, pur con le cennate criticità, specie tenuto conto dell'esto dell'interpello -che purtroppo ha visto l'assegnazione di un solo applicato sui quattro originariamente previsti: ciò che ha certa incidenza sul numero degli affari "esternalizzabili", anche alla luce delle funzioni concretamente svolte dall'applicato (penali)-.
Quanto all'individuazione dei procedimenti maturi per la decisione, si richiama integralmente il programma ex art. 3 d.l. 117/2025 redatto in data 18.9.2025, già trasmesso al CSM, contenente l'individuazione specifica dei procedimenti astrattamente definibili entro il 30.6.2026.
Quanto alle attività concretamente da compiersi, esclusa la possibilità di compartecipazione degli addetti del settore penale, che presentano vuoti sia nel settore dibattimentale che nell'ufficio GIP/GUP; e tenuto conto delle criticità di tutti gli uffici del settore civile, i quali tutti sono titolari di materie rientranti nelle macroaree interessate dal PNRR, solo la materia della protezione internazionale (in ispecie, con riferimento ai procedimenti ex art 35 D. Lgs. 25/2008) è apparsa idonea a costituire materia per una compartecipazione di tutti i civilisti ad un programma di smaltimento straordinario, pur se con sacrificio delle ragioni di specializzazione che avevano portato alla concentrazione delle cause presso la I Sezione, attraverso quindi la redistribuzione a tutti i giudici della II e della III Sezione civile di controversie in materia di protezione internazionale ex art. 35 D. Lgs. 25/2008; peraltro la

materia della protezione è proprio quella dove si concentrano le maggiori difficoltà in punto di rispetto del DT.
L'analisi dei dati del cruscotto assume valore fondamentale.
Verificando il DT per macromaterie, ed analizzando la tabella numerica, appare evidente come l'unico settore che non presenta le sperate riduzioni è proprio quello della protezione internazionale, oltre che quello, direttamente connesso perché attribuito alla stessa sezione, della famiglia e stato delle persone.
In particolare:
- il settore lavoro al momento vede una riduzione rispetto alla base line del 2019 del -4%, e in proiezione, mantenendosi inalterata la capacità di smaltimento finora mostrata, potrà arrivare ad una riduzione del DT del -33%;
-per la previdenza ed assistenza, che presenta una riduzione del -1%, è ipotizzabile una riduzione del -20%;
- il settore fallimentare già presenta una riduzione del -38%, e a valori costanti si arriverà al -46%;
-il contenzioso civile ordinario vede già una riduzione del -31%, potendosi arrivare al -42% a dati costanti di ingressi e definizioni;
-esclusa valenza in ragione dei numeri minimali ai procedimenti di cognizione sommaria o cautelare, e ai decreti ingiuntivi -perché destinati a definizioni in tempi molto brevi-, gli unici settori che presentano dati in incremento anziché in riduzione sono il settore della famiglia stato e capacità delle persone, che attualmente vede un + 40%, che potrà addirittura incrementarsi a + 70%, nonché l'immigrazione e la protezione internazionale, che presenta un + 83% rispetto alla base line rispettivamente indicata: riprova evidente della correttezza dell'analisi di imputabilità della situazione all'esplosione del settore gestito dalla I Sezione.
Il cruscotto contiene una interessante "analisi what-if", consentendo di individuare il numero addizionale di procedimenti da definire nel primo semestre 2026, che consentirebbe di raggiungere l'obiettivo della riduzione del DT rispetto alla baseline del 2019: orbene, aggiungendo 480 procedimenti a quelli normalmente definiti il target (404, partendo da una base line riferito all'ufficio di 673) verrebbe raggiunto l'obiettivo del -40%.
Non è più possibile ipotizzare la definizione da parte degli applicati da remoto di 200 procedimenti, comunque individuati: si può ipotizzare la definizione di soli 50 procedimenti, al più di 100, a volere ritenere possibile una evasione "doppia" in ragione dell'assegnazione di cause di agevole definizione: i restanti 430 dovranno pertanto essere oggetto del piano interno.
Non è ipotizzabile un incremento massiccio su pochi giudici, posto che deve essere garantita l'ordinaria operatività di tutte le articolazioni delle sezioni: appare più sostenibile richiedere un lavoro aggiuntivo di tutti i giudici addetti alle sezioni civili, che a parere della scrivente, e secondo le indicazioni emerse dalle riunioni con tutti i magistrati dell'ufficio, appare equo stimare in circa 30 procedimenti ciascuno, dato ritenuto compatibile con l'incremento sostenibile dei carichi esigibili e in grado di non compromettere la qualità del servizio e della prestazione lavorativa dei magistrati.
Più esattamente, dovrebbe ipotizzarsi la trattazione da parte dei giudici della II e della III Sezione Civile -ad eccezione della dott.ssa Sara Fioroni, che già svolge "in solitaria" la funzione di G.E. oltre che di giudice della Sezione Imprese, ed alla quale non può essere chiesta attività aggiuntiva: a meno che non venga ricoperto il posto vacante della III Sezione, attualmente a concorso per i trasferimenti-, di **280 p**rocedimenti di protezione internazionale (31 ciascuno per i 9 giudici attualmente in servizio -1 dovrebbe essere assegnatario di 32 procedimenti, per consentire un conto pari-); i giudici della I sezione civile, che da gennaio diverranno 5 a seguito della presa di possesso di un MOT nominato con D.M. 22.10.2024, dovranno redigere 30 procedimenti ciascuno definitori delle cause di cittadinanza, aggiuntivi

rispetto all'ordinaria attività (con un ulteriore incremento di **150** procedimenti); le residue **50** saranno oggetto di assegnazione all'applicato.
Con siffatti dati numerici l'obiettivo dovrebbe essere raggiunto (sempre tenendo presente il rischio che possa non essere mantenuto lo standard di rendimento ordinario, attese le vacanze nell'organico delle sezioni nelle more verificatesi), poiché vi sarebbe sufficiente margine di manovra per così dire "aggiuntivo": da un lato, appare più che plausibile ipotizzare la possibilità per l'applicato esterno di trattazione di 100 procedimenti, attesa la non eccessiva difficoltà delle cause; dall'altro, è possibile ipotizzare che, oltre ai 9 giudici della II e III Sezione già attualmente in servizio (in ordine di anzianità, cominciando di Presidenti di Sezione: Giardino, Ausili, Monaldi, Colaiacovo, Medoro, Lignani, Cervelli, Contini, Postacchini), possano contribuire con la definizione di ulteriori 30 procedimenti ciascuno (o comunque con un numero di procedimenti proporzionali alla presenza in servizio) sia il decimo giudice, dott.ssa Zampolini, se rientrasse in servizio prima di giugno 2026, sia ulteriori 3 (il quinto giudice della II Sezione, al momento della presa di possesso; due ulteriori giudici della III sezione -Fioroni e il nuovo giudice, se il posto attualmente vacante venisse ricoperto-).

8. Ciò non toglie che possa essere comunque previsto un successivo intervento rimodulatore, in corso d'opera, sia per approntare interventi correttivi nel caso in cui non venissero concretamente evasi i procedimenti ipotizzati per specifici motivi -sui quali si dovrebbe intervenire-, sia qualora per converso si palesasse un efficiente funzionamento del sistema di smaltimento delle cause di protezione, rispetto alle quali è ipotizzabile un utile apporto delle professionalità degli UPP che già si occupano del settore, al quale potrebbero essere assegnati UPP aggiuntivi, collegati ai nuovi magistrati assegnatari dei procedimenti oggetto di redistribuzione (oltre che pe il caso di copertura dei posti vacanti, sopra indicato); interventi che non potranno però che essere successivi, non potendo immediatamente gravare su giudici che già svolgono con difficoltà il loro compito ordinario un numero eccessivamente elevato di nuove cause.
Alla fine di gennaio pertanto si analizzerà lo stato delle evasioni dei procedimenti oggetto del presente intervento, per verificare la possibilità di una rimodulazione delle assegnazioni. Non appare utile prevedere un controllo anteriore, anche perché i primi periodi (almeno due mesi) serviranno per la fissazione delle udienze conseguenti alle riassegnazioni, ovvero per la prima fissazione dei procedimenti assegnati e non ancora fissati dagli iniziali assegnatari. Ulteriore controllo verrà effettuato a marzo 2026, sempre con possibilità di emissione di provvedimenti correttivi.

9. Essendo attualmente le cause di protezione internazionale assegnate su quattro ruoli, la riassegnazione andrà operata prelevando da ciascuno dei ruoli 70 procedimenti. Quanto alla concreta individuazione delle cause di protezione oggetto di riassegnazione ai giudici civili della II e III Sezione, appare più funzionale al sistema prevedere la riassegnazione delle cause non ancora fissate, perché questo consentirà di evitare che si creino dei "buchi" nel ruoli dei colleghi già assegnatari, con il rischio di riduzione anziché aumento delle definizioni, specie in questo primo periodo; nell'eventualità in cui i 4 originari titolari non abbiano un numero sufficiente di cause non ancora fissate, verranno riassegnate le cause con l'udienza di comparizione più lontana nel tempo.
I procedimenti, una volta individuati, verranno assegnati ai giudici, partendo dal numero più risalente al giudice meno anziano, e così via, secondo l'ordine prima indicato.

10. In sostanza, riepilogativamente:
-i giudici della I Sezione civile (Giglio, Muscato; Micciché, Stramaccioni), nonché il quinto giudice al momento della presa di possesso, dovranno redigere aggiuntivamente rispetto al

programma di smaltimento delle cause civili già comunicato n. 30 procedimenti in materia di cittadinanza;

-tutti i giudici della II Sezione civile e della III Sezione civile compresi i Presidenti di Sezione, dovranno redigere, oltre ai procedimenti già indicati nei piani di smaltimento comunicati, 31 procedimenti ciascuno in materia di protezione internazionale (32 il più giovane, dott. Postacchini). Trattasi in particolare (in ordine di anzianità, cominciando di Presidenti di Sezione): Giardino, Ausili, Monaldi, Colaiacovo, Medoro, Lignani, Cervelli, Contini, Postacchini; successivamente verrà verificata la possibilità di assegnazione di 30 procedimenti (o di un numero inferiore, proporzionato al momento di presa di possesso dell'ufficio) alla dott.ssa Zampolini, alla dott.ssa Fioroni e al giudice di nuova assegnazione, in caso di copertura del posto di III Sezione (rimasto finora privo di aspiranti).
Siffatti magistrati, ai quali sono assegnati affari non rientranti nelle ordinarie attribuzioni, potranno posporre la trattazione dei propri procedimenti che non sono maturi per la decisione, per dare la prevalenza ai procedimenti interessati dal piano di smaltimento straordinario.

11. Dispone la comunicazione del presente provvedimento -nonché del connesso procedimento di variazione tabellare- al Consiglio Superiore della Magistratura, ex art. 4, comma 2 d.l.117/2025, nonchè per conoscenza al Sig. Presidente della Corte di Appello di Perugia quale Presidente del Consiglio giudiziario.
Si comunichi altresì a tutti i Magistrati dell'Ufficio, al Procuratore della Repubblica, alla Dirigente Amministrativa, ai Capi area del settore civile e al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia.
Perugia, 6.10.2025

Il Presidente f.f.
Teresa Giardino